



**Provincia di Benevento**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA'**  
**PARTECIPATE**  
*Programmazione Bilancio Patrimonio*

**DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 27/06/2023**

**OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2023 - art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATO**, preliminarmente, il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge;

**RILEVATO** che:

- 1) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.;
- 2) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, quantificate annualmente, sono legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, e possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;

**VISTO** il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 che ha fissato, all'art. 79, i criteri per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL 21.05.2018 ha stabilito che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, la parte stabile del fondo è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

❖ comma 1, lettera a):

- risorse di cui art. 67, comma 1, CCNL del 21.05.2018: un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative; l'importo così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- risorse di cui art. 67, comma 2, CCNL del 21.05.2018, tra le quali:
  - lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
  - lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
  - lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

❖ comma 1, lettera b): importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018;

❖ comma 1, lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

❖ comma 1, lettera d): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

❖ comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per il personale inquadrato alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

❖ comma 2, lettera a):

- risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) CCNL del 21.05.2018, tra le quali:

- lettera d): importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a quindici giorni, oltre ai ratei di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- ❖ comma 2, lettera b): un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera d): importo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- ❖ comma 3: importo per l'anno 2023 relativo alla quota fondo dell'incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;
- ❖ comma 5, quali risorse variabili ed una tantum da computare nel Fondo anno 2023:
  - importo delle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) (Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018) di competenza degli anni 2021 e 2022;
  - importo della quota relativa all'incremento di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

**RILEVATO** che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con il parere n. 6 del 26 aprile 2018 sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto; *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*, ritenendo che le risorse che alimentano gli incentivi per le funzioni tecniche vanno collocate fuori dal tetto del salario accessorio;

**VISTO** l'art. 8, commi 3 e 4, del D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/2023, che ha stabilito, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, per gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, la possibilità di incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare

della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**RITENUTO**, pertanto, di incrementare la parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa destinata al personale non dirigente in servizio, in misura non superiore al 5% della componente stabile del rispettivo fondo certificato nel 2016, pari ad € 39.488,72, previa verifica del rispetto dei requisiti richiamati al comma 4 del citato art 8 del D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/2023;

**DATO ATTO** che nello schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione presidenziale n. 151 del 31.05.2023 per la successiva approvazione da parte dell'Organo Consiliare, è stato previsto l'aumento ad € 261.250,00 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative);

**RICORDATI** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

#### **VISTI:**

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

**VISTO** il DPCM 27 aprile 2020 il quale chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

**VISTO**, altresì, il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla

sostenibilità finanziaria, nonché i limiti del salario accessorio e che, in merito al salario accessorio, ha previsto che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”, prevedendo all’art. 1 comma 2 che “Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano alle Province e Città metropolitane con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l’**anno 2023**, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio, in quanto, pur essendoci state nell’anno 2022 n. 2 assunzioni da mobilità, il numero dei dipendenti al 31.12.2022 (n. 74) è inferiore al numero dei dipendenti al 31.12.2018 (n. 111);

**CONSIDERATO** che:

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- la legge 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015 e le circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica hanno disciplinato e chiarito che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale;

**RILEVATO** che sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, è stata effettuata una riduzione dello stesso in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione è stata operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell’anno precedente la cessazione;

**RILEVATO**, altresì, che nel fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:

- > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania e che alla data del 01.06.2018 è stato trasferito nei ruoli della Regione Campania;
- > del personale addetto all’esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell’art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
- > del personale che ai sensi dell’art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l’esercizio delle funzioni non fondamentali;

**DATO ATTO** che il tetto di spesa non superabile ai sensi del D.Lgs. 75/2017 è di seguito rappresentato:

Descrizione	importo
fondo delle risorse decentrate anno 2016 (*)	€ 976.588,54
fondo del lavoro straordinario anno 2016	€ 84.236,61
<b>limite anno 2016</b>	<b>€ 1.060.825,15</b>

\* comprensivo dell'importo di € 1.528,26 quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67, comma 2, lett. b) CCNL del 21.05.2018

**VISTA** la proposta di costituzione del fondo “*parte stabile*” e “*parte variabile*” relativa all’**anno 2023** dettagliatamente riportata nel prospetto **Allegato A** e che di seguito si riassume:

Descrizione	importo	di cui importo escluso dal limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017	di cui importo soggetto al limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017
Risorse stabili	€ 728.083,23	€ 85.016,56	€ 643.066,67
Risorse variabili, di cui: > € 89.000,00 per gli incentivi per le funzioni tecniche > € 40.000,00 per i compensi all'avvocatura interna	€ 266.891,15	€ 256.883,79	€ 10.007,36
<b>Totale risorse 2023</b>	<b>€ 994.974,38</b>	<b>€ 341.900,35</b>	<b>€ 653.074,03</b>
+ Fondo lavoro straordinario	€ 84.236,61		€ 84.236,61
+ Fondo retribuzione di posizione e di risultato incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative)	€ 261.250,00		€ 261.250,00
<b>Totale proposta di costituzione fondo anno 2023</b>	<b>€ 1.340.460,99</b>	<b>€ 341.900,35</b>	<b>€ 998.560,94</b>

**DATO ATTO** che dalla proposta di costituzione del fondo per l’anno 2023, risulta rispettata la previsione di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto, escludendo le risorse stabili e variabili del fondo dell’anno 2023 **non soggette** dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tra le quali vi sono le risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche (€ 89.000,00) e per i compensi all’avvocatura interna (€ 40.000), e comprendendo il fondo per il lavoro straordinario ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), il fondo dell’anno 2023 si determina in € 998.560,94, inferiore, quindi, al limite dell’anno 2016 di € 1.060.825,15;

**CONSIDERATO** che:

- l’Ente non versa in situazione di dissesto;

- la Provincia ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che lo stesso, anche per l'anno 2021, risulta rispettato, come emerge dallo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 13.09.2022 e che verrà rispettato anche per l'anno 2022 vista la delibera presidenziale n. 101 del 18.04.2023 di approvazione dello schema di conto consuntivo, su cui è stato espresso parere favorevole dei revisori dei conti, attualmente in approvazione al consiglio provinciale;
- nel bilancio dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 13.09.2022 è stata allocata la spesa per il personale, elaborata tenendo conto di tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa come anche effettuato nello schema di bilancio approvato con deliberazione presidenziale n. 151 del 31.05.2023 da approvarsi, all'attenzione del consiglio provinciale per la definitiva approvazione;
- l'incidenza della spesa del personale non è superiore al 50% delle spese correnti e che la Provincia, in applicazione delle leggi finanziarie degli ultimi anni, ha ridotto la spesa del personale in via generale, come si evince dallo schema di DUP approvato con Delibera Presidenziale n. 146 del 30.05.2023 attualmente in approvazione al consiglio provinciale;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;
- con successiva deliberazione presidenziale saranno appostate in bilancio le risorse necessarie per l'incremento del fondo secondo quanto indicato nel prospetto **Allegato A**;

**RILEVATO** che l'adozione del presente atto non riveste carattere discrezionale in quanto trattasi di mera applicazione di disposizioni di legge o contrattuali;

**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**VISTA** la deliberazione presidenziale n. 311 del 16.12.2022 con la quale si modificava la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

**DATO ATTO**, altresì, che prima della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per la **parte economica 2023** si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs n. 165/2001, ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

### **VISTI E RICHIAMATI**

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 4 la Legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 con cui viene differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, contestualmente autorizzando l'esercizio provvisorio;

- Il decreto del 19.04.2023, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26.04.2023, con il quale il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023, previo intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze acquisita nella stessa seduta, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023 – 2025 da parte degli Enti Locali al **31 maggio 2023**;
- Il decreto del 30.05.2023, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31.05.2023, con il quale il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio 2023, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al **31 luglio 2023**;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: “*Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021*”;
- n. 17 del 13.09.2022: “*Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024*”;
- n. 18 del 13.09.2022 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024*”;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Presidenziali:

- n.25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023*”;
- n.78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO Semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il TRIENNIO 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- n.79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l’anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2023/2025 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- decreto presidenziale n°48 del 16/09/2021 con cui venivano attribuiti al sottoscritto avv. Nicola Bocalone le funzioni e le responsabilità relative al Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate;
- decreto presidenziale n°91 del 04/08/2022 con cui venivano confermate al sottoscritto avv. Nicola Bocalone le funzioni e le responsabilità relative al Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate;
- determinazione n. 1118 del 13/06/2022 con la quale è stato conferito al dott. Armando Mongiovi l’incarico di posizione organizzativa, correlata alla responsabilità del servizio Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Provveditorato comprensivo del servizio Gestione Economico-stipendiale del personale fino al 30/06/2023;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'**anno 2023**, come da prospetto **Allegato A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

## **D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- 1) **Di costituire**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'**anno 2023**, per un importo complessivo di **€ 1.340.460,99** (*risorse stabili e risorse variabili*), comprensivo delle somme non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, come esposto in premessa e riportato in dettaglio nel prospetto **Allegato A** alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di dare atto** che proposta di costituzione del fondo per l'**anno 2023**, risulta rispettata la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto, escludendo le risorse stabili e variabili del fondo dell'anno 2023 non soggette dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tra le quali vi sono le risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche (€ 89.000,00) e per i compensi all'avvocatura interna (€ 40.000), e comprendendo il fondo per il lavoro straordinario ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), il fondo dell'anno 2023 si determina in **€ 998.560,94**, inferiore, quindi, al limite dell'anno 2016 di € 1.060.825,15.
- 3) **Di precisare** che la presente costituzione del **fondo 2023** potrà essere soggetta a revisione qualora intervengano modifiche normative o autorevoli interpretazioni e/o nuove disposizioni contrattuali che incidano sui criteri di calcolo utilizzati.
- 4) **Di dare atto** che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2023, che sarà impegnato con successivi provvedimenti ai sensi dell'art. 183 TUEL, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014.
- 5) **Di attestare** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003.
- 6) **Di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.
- 7) **Di trasmettere** copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente ed ai componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica.
- 8) **Di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.

**Il RUP**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*